

- «abbigliamento sportivo; giacche; T-shirts, felpe, polo, pantaloncini da pallavolo, pantaloncini da allenamento e pantaloni per lo sport; costumi da bagno; cappelli; mute per sport acquatici; stivali per mute e mute non impermeabili per sport acquatici; stivali per sci nautico; giubbotti per sci nautico; guanti per sci nautico; paraspruzzi per le gambe» nella classe internazionale 25;
- «corde di traino per sport acquatici; maniglie per corde di traino per sport acquatici; galleggianti di traino per sport acquatici; tubi gonfiabili per attività ricreative acquatiche; giocattoli trainabili da utilizzare in acqua e da cavalcare; tavole per lo sci acquatico; attacchi per tavole per lo sci acquatico; pinne per tavole per lo sci acquatico; sci d'acqua; sci d'acqua per il divertimento; sci acrobatici; attacchi per sci d'acqua; pinne regolabili per sci; imbracature da traino per imbarcazioni destinate allo sci acquatico; guanti per sci nautico; "kneeboard" (tavole per sport acquatici); tavole per sport acquatici; borse per sport acquatici; borse per sci d'acqua, tavole per lo sci acquatico e "kneeboard" (tavole per sport acquatici); tavole da snowboard; attacchi per snowboard; articoli per sport acquatici; smorzatori per sci d'acqua, tavole per lo sci acquatico e snowboard destinati a limitare le vibrazioni e a regolare la flessione» nella classe internazionale 28.
- condannare il convenuto alle spese di questo procedimento nonché alle spese dei precedenti procedimenti e ricorsi rispettivamente dinanzi alla divisione d'esame dell'UAMI e alla terza commissione di ricorso.

#### Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Il marchio denominativo «HYPERLITE» — domanda n. 997122
Prodotti o servizi interessati:	Prodotti delle classi 18, 25 e 28
Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:	Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento della decisione dell'esaminatore nella parte in cui nega la registrazione del marchio per «tavole per lo sci acquatico; attacchi per tavole per lo sci acquatico; pinne per tavole per lo sci acquatico; borse per tavole per lo sci acquatico, smorzatori per tavole per lo sci acquatico destinati a limitare le vibrazioni e a regolare la flessione», tutti nella classe 28, e rigetto del ricorso per il resto.

#### Motivi di ricorso:

La decisione è contraddittoria in quanto, nonostante la commissione di ricorso riconosca che tutte le varie osservazioni nonché i documenti prodotti dalla H.O. Sports, Inc., si riferiscono costantemente, nel loro insieme, al particolare mercato delle tavole per lo sci acquatico, essa sostiene che solo per taluni prodotti è stato acquisito il carattere distintivo di cui all'art. 7, n. 3, del regolamento 40/94 <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

#### Ricorso della H.O. Sports Inc. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), proposto l'11 ottobre 2002

(Causa T-319/02)

(2003/C 7/41)

(Lingua processuale: l'inglese)

L'11 ottobre 2002, la H.O. Sports Inc., Redmond, Washington, U.S.A., rappresentata dall'avv. Fabrizio Jacobacci, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare la decisione della terza Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) 17 luglio 2002 (n. R 140/2002-3) e autorizzare la registrazione del marchio comunitario con riferimento ai seguenti prodotti:
  - «zaini; borse da viaggio; sacche da viaggio in tela» nella classe internazionale 18;
  - «abbigliamento sportivo; giacche; T-shirts, felpe, polo, pantaloncini da pallavolo, pantaloncini da allenamento e pantaloni per lo sport; costumi da bagno; cappelli; mute per sport acquatici; stivali per mute e mute non impermeabili per sport acquatici; stivali per sci nautico; giubbotti per sci nautico; guanti per sci nautico; paraspruzzi per le gambe» nella classe internazionale 25;

- «corde di traino per sport acquatici; maniglie per corde di traino per sport acquatici; galleggianti di traino per sport acquatici; tubi gonfiabili per attività ricreative acquatiche; giocattoli trainabili da utilizzare in acqua e da cavalcare; tavole per lo sci acquatico; attacchi per tavole per lo sci acquatico; pinne per tavole per lo sci acquatico; sci d'acqua; sci d'acqua per il divertimento; sci acrobatici; attacchi per sci d'acqua; pinne regolabili per sci; imbracature da traino per imbarcazioni destinate allo sci acquatico; guanti per sci nautico; "kneeboard" (tavole per sport acquatici); tavole per sport acquatici; borse per sport acquatici; borse per sci d'acqua, tavole per lo sci acquatico e "kneeboard" (tavole per sport acquatici); tavole da snowboard; attacchi per snowboard; articoli per sport acquatici; smorzatori per sci d'acqua, tavole per lo sci acquatico e snowboard destinati a limitare le vibrazioni e a regolare la flessione» nella classe internazionale 28.
- condannare il convenuto alle spese di questo procedimento nonché alle spese dei precedenti procedimenti e ricorsi rispettivamente dinanzi alla divisione d'esame dell'UAMI e alla terza Commissione di ricorso.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli formulati nella causa T-318/02 (H.O.Sports Company, Inc./UAMI)

#### **Ricorso del sig. Paul Vannieuwenhuyze-Morin contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, proposto il 22 ottobre 2002**

**(Causa T-321/02)**

(2003/C 7/42)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 22 ottobre 2002 il sig. Paul Vannieuwenhuyze-Morin, residente in Grigny (Francia), rappresentato dall'avv. Guy Dupaigne, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare i nn. 1 e 2 dell'art. 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 luglio 2002, nonché i termini «se manca

il consenso degli abbonati interessati oppure» e «la scelta tra queste due possibilità è effettuata dalla normativa nazionale» nel n. 3 dello stesso articolo;

- statuire quanto di diritto sulle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, utente assiduo della vendita per corrispondenza via Internet e fondatore del sito Internet libre.net, chiede l'annullamento delle citate disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, del 31.7.2002, pag. 37).

A sostegno del petitum, il ricorrente fa valere la mancanza di fondamento legale dell'atto impugnato, la cui adozione non sarebbe richiesta dall'unicità del mercato interno.

Inoltre, la direttiva in questione violerebbe il diritto alla libertà d'espressione di cui agli artt. 5 della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 10 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; nonché il principio della libertà degli scambi riconosciuto dall'insieme degli Stati membri, e quello della libera concorrenza, sancito in particolare dagli artt. 3, 4 e dal titolo VI del Trattato.

#### **Ricorso della sig.ra Monique Breton contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 14 ottobre 2002**

**(Causa T-323/02)**

(2003/C 7/43)

*(Lingua di procedura: il francese)*

Il 14 ottobre 2002, la sig.ra Monique Breton, domiciliata a Howald (Lussemburgo), rappresentata dagli avv.ti Albert Coolen, Jean Noël Louis e Étienne Marchal, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee.